



## COMUNICATO STAMPA n. 38/24

Lussemburgo, 29 febbraio 2024

Sentenza della Corte nella causa C-222/22 | Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Conversione religiosa successiva)

### **Una domanda di asilo basata su una conversione religiosa intervenuta dopo aver lasciato il paese di origine non può essere automaticamente respinta in quanto abusiva**

Un cittadino iraniano, la cui prima domanda di protezione internazionale è stata respinta dalle autorità austriache, ha presentato in Austria una nuova domanda (detta «domanda reiterata») di protezione internazionale. Egli ha affermato di essersi convertito nel frattempo al cristianesimo e temeva pertanto di essere perseguitato nel suo paese d'origine.

All'interessato è stato successivamente concesso il beneficio della protezione sussidiaria <sup>1</sup> e un diritto di soggiorno temporaneo. Infatti, le autorità austriache hanno constatato che egli aveva dimostrato in modo credibile di essersi convertito «per intima convinzione» al cristianesimo in Austria e che praticava attivamente tale religione. Per questo motivo, egli correva il rischio di essere esposto, in caso di ritorno nel suo paese d'origine, ad una persecuzione individuale.

Per contro, le autorità austriache hanno rifiutato di riconoscere all'interessato lo status di rifugiato <sup>2</sup>. Infatti, il diritto austriaco subordina il riconoscimento dello status di rifugiato a seguito di una domanda reiterata alla condizione che la nuova circostanza determinata dall'interessato stesso costituisca l'espressione e la continuazione di una convinzione già manifestata nel paese di origine.

La Corte amministrativa austriaca chiede alla Corte di giustizia se tale condizione sia compatibile con la direttiva «qualifiche» <sup>3</sup>. La Corte risponde in senso negativo.

**La direttiva «qualifiche» non consente di presumere che qualsiasi domanda reiterata basata su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la sua partenza dal paese d'origine derivi da un'intenzione abusiva e di strumentalizzazione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Qualsiasi domanda reiterata deve essere valutata individualmente.**

Pertanto, se si constata, come nel caso di specie<sup>4</sup>, che l'interessato ha dimostrato in modo credibile di essersi convertito «per intima convinzione» e di praticare attivamente tale religione, ciò è tale da escludere l'esistenza di un'intenzione abusiva e di strumentalizzazione della procedura. Se un tale richiedente soddisfa le condizioni previste dalla direttiva per essere qualificato come rifugiato, deve essergli riconosciuto tale status.

Per contro, se vengono accertate un'intenzione abusiva e una strumentalizzazione della procedura, il riconoscimento dello status di rifugiato può essere negato anche quando l'interessato teme a ragione di essere perseguitato nel suo paese d'origine, come conseguenza delle circostanze che egli stesso ha determinato. Egli conserva tuttavia, in tale ipotesi, la qualità di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra <sup>5</sup>. In tal caso, l'interessato deve beneficiare della protezione garantita da tale convenzione, che vieta in particolare l'espulsione e il respingimento verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo,

segnatamente, della sua religione.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎(+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



1 La protezione sussidiaria è prevista per qualunque cittadino di un paese terzo che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se fosse rinvio nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, il che include segnatamente l'essere giustiziato e trattamenti inumani o degradanti.

2 Lo status di rifugiato è previsto in caso di persecuzione di qualunque cittadino di un paese terzo per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale.

3 [Direttiva 2011/95/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

4 Spetta alla Corte amministrativa austriaca verificare se tale constatazione delle autorità austriache sia esatta.

5 Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, entrata in vigore il 22 aprile 1954 e integrata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967. La Corte rileva che il rifiuto del riconoscimento formale dello «status di rifugiato» ai sensi della direttiva non impedisce che l'interessato debba essere qualificato come rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra.